

Codice A18100

D.D. 17 aprile 2015, n. 912

**R.D. n. 523/1904 - Pratica n. 2489 Ditta SCARINGELLA Michele - Nulla osta idraulico per realizzazione di una scogliera per consolidamento sponda destra del Colatore Cervetto, in comune di Vercelli.**

In data 11/02/2015, nostro protocollo n. 7488/A18100 del 11/02/2015, il sig. Scaringella Michele ha presentato istanza per realizzazione di scogliera per consolidamento argine (sponda) del Colatore Cervetto, in comune di Vercelli.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Colatore Cervetto, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma Geom. Piero Socco.

L'avviso in merito all'istanza in oggetto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 26/02/2015.

I lavori in argomento consistono nella realizzazione, lungo la sponda destra del corso d'acqua, di una scogliera in massi, avente sviluppo lineare di m 36,00 circa, con elevazione a sezione trapezia di altezza m 2,50 fuori terra e fondazione rettangolare di m 3,00x1,50, la cui quota di imposta risulta essere ad una profondità di m 2,50 al di sotto della quota di fondo alveo.

In data 19/03/2015, protocollo di arrivo n. 15768/A18100 del 19/03/2015, sono pervenute a questo Settore, a seguito di richiesta di accesso agli atti, delle osservazioni da parte dell'Associazione di Volontariato "Legambiente Circolo del Vercellese", relative alla tipologia delle opere previste ed alla distanza tra il fabbricato di proprietà ed il Colatore Cervetto.

Questo Settore, con nota n. 16750 del 24/03/2015, ha trasmesso le osservazioni di cui sopra al Comune di Vercelli, cui spetta ai sensi del Titolo IV del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 la valutazione sulle edificazioni ed in particolare la vigilanza dell'attività edilizia – urbanistica nel proprio territorio.

In data 02/04/2015 è stato effettuato sopralluogo a cura di un funzionario del Settore OO.PP. di Vercelli, unitamente al richiedente ed al progettista, al fine di verificare lo stato dei luoghi e la distanza fra l'edificio di proprietà e il corso d'acqua Colatore Cervetto, così come evidenziato nelle osservazioni presentate da "Legambiente Circolo del Vercellese".

In sede di sopralluogo il tecnico progettista ha consegnato una planimetria in cui sono riportate le effettive distanze tra l'edificio di proprietà del sig. Scaringella ed il ciglio di sponda del Colatore Cervetto; su detta planimetria inoltre è stato chiaramente specificato come la scogliera in progetto risulti prevista in corrispondenza della sponda destra del corso d'acqua, con funzioni di consolidamento della stessa.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;

- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l’art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l’art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R;
- sentita con nota n. 8597/A18100 del 17/02/2015 la Provincia di Vercelli – Servizio valorizzazione e protezione flora e fauna, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75–2074 del 17 maggio 2011);
- preso atto che la scogliera in progetto risulta essere compatibile con il regime idraulico del corso d’acqua, non costituendo un restringimento della sezione utile di deflusso;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il sig. Scaringella Michele ad eseguire le opere in oggetto, consistenti nella realizzazione, lungo la sponda destra del Colatore Cervetto, di una scogliera in massi, avente sviluppo lineare di m 36,00 circa, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- gli interventi devono essere realizzati come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 30/04/2016. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Committente delle opere dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli e alla Provincia di Vercelli – Servizio valorizzazione e protezione flora e fauna, a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il sig. Scaringella Michele dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- il sig. Scaringella Michele, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all’Amministrazione Provinciale Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R.

29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori, in virtù dell'art. 23 del Regolamento Regione Piemonte n. 14/R.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Roberto Crivelli